

**DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2020
184/2020/R/COM**

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 569/2018/R/COM
IN ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 295, DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, IN MATERIA DI FATTURAZIONE DI IMPORTI RIFERITI
A CONSUMI RISALENTI A PIÙ DI DUE ANNI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1112^a riunione del 26 maggio 2020

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i. (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: Legge di bilancio 2018);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (di seguito: Legge di bilancio 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/COM e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2018, 97/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 97/2018/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 264/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 264/2018/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 569/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 569/2018/R/COM);

- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
- il vigente Testo integrato in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità (TICO);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- il vigente Testo integrato morosità gas, approvato con deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita ai clienti finali, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- l'articolo 1 della Legge di bilancio 2018 ha previsto, tra l'altro:
 - al comma 4, che *“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”*, che l'Autorità *“definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto”*;
 - al comma 5, che le disposizioni di cui al comma 4 non *“si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”*;
 - al comma 10, che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima legge si applichino, tra l'altro, alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva all'1 marzo 2018 per il settore elettrico e all'1 gennaio 2019 per il settore del gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 97/2018/R/COM e con la successiva deliberazione 264/2018/R/COM, ha adottato misure urgenti di prima attuazione delle disposizioni della Legge di bilancio 2018, con particolare riferimento alle fatture relative alla fornitura di energia elettrica con scadenza di pagamento successiva all’1 marzo 2018, ed ha avviato un procedimento per la completa attuazione delle disposizioni della suddetta legge nei settori energetici;
- nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 97/2018/R/COM, l’Autorità ha approvato la deliberazione 569/2018/R/COM che ha introdotto disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali di piccole dimensioni nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, disciplinando: (i) specifici obblighi informativi dei venditori, (ii) modalità di ausilio per eccepire la prescrizione, (iii) forme di presentazione e gestione di un eventuale reclamo; tale disciplina è stata delineata distinguendo, come previsto dall’articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sia presumibilmente attribuibile a responsabilità dell’operatore (venditore e/o distributore) da quelli in cui il ritardo sia presumibilmente attribuibile al cliente finale;
- a tal fine:
 - l’Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM trova applicazione per i rapporti tra i venditori di energia elettrica e di gas naturale e i clienti finali di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e c), del TIV e i clienti finali di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), e b), c) e d) del TIVG limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc ed escludendo i clienti finali multisito, qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc e le amministrazioni pubbliche (articolo 2);
 - l’articolo 3 dell’Allegato A ha definito gli obblighi in capo ai venditori nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’operatore (venditore e/o distributore) con l’obiettivo di fornire al cliente finale adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi e di permettere al cliente medesimo di eccepire la prescrizione; l’articolo 3 prevede, tra l’altro, l’integrazione della fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente un avviso informativo testuale, l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione e una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire l’avvenuta prescrizione;
 - l’articolo 4 del medesimo Allegato A ha invece definito gli obblighi in capo ai venditori nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile al cliente finale;
 - l’articolo 5 dell’Allegato A ha infine definito le norme transitorie nel caso in cui il venditore, non responsabile direttamente del ritardo di fatturazione degli importi

per consumi risalenti a più di due anni, non disponga degli elementi necessari ad individuare le diverse responsabilità del ritardo medesimo;

- la deliberazione 569/2018/R/COM ha inoltre integrato il TIQV introducendo specifiche disposizioni relative ai reclami recanti contestazioni relative alla presunta responsabilità del cliente nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; in particolare, la deliberazione 569/2018/R/COM:
 - al punto 5, lettera a), ha integrato l’articolo 11 del TIQV, prevedendo che, nella risposta motivata al reclamo, in aggiunta ai contenuti minimi già previsti, il venditore dettagli gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento ed espliciti le informazioni necessarie per risolvere la eventuale controversia;
 - al punto 5, lettera b), ha integrato la classificazione di cui alla tabella 5 del TIQV con un nuovo sub argomento (2° livello), nell’ambito dell’argomento di 1° livello “fatturazione”, denominato “importi per consumi risalenti a più di due anni”, al quale il venditore deve attribuire i reclami recanti contestazioni relative alla presunta responsabilità del cliente finale nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni;
- la deliberazione 569/2018/R/COM ha infine integrato il TIMOE e il TIMG al fine di prevedere che:
 - qualora una costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, sia fornito al medesimo cliente un avviso circa la possibilità che tali importi per consumi risalenti a più di due anni non siano dovuti in applicazione della Legge di bilancio 2018 previa la formulazione di una eccezione di prescrizione;
 - non possa essere disposta l’interruzione della fornitura se non sia stata preliminarmente inviata al cliente una risposta motivata in merito ad un eventuale reclamo relativo all’attribuzione al cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, in vigore dall’1 gennaio 2020, dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, che stabiliva l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, della medesima legge, in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell’utente;
- per effetto della predetta modifica legislativa, dall’1 gennaio 2020, la prescrizione biennale prevista dalla Legge di bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adeguare la regolazione dell’Autorità alla previsione di cui all’articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, superando la distinzione,

precedentemente prevista dall'articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, tra i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sia attribuibile a responsabilità dell'operatore (venditore e/o distributore) e quelli in cui il ritardo sia presumibilmente attribuibile al cliente finale;

- sia conseguentemente opportuno disporre, in un'ottica di bilanciamento delle esigenze di contenimento dei costi per i venditori e di completezza e adeguatezza dell'informazione al cliente finale, per il quale deve permanere un livello di tutela equiparabile alle precedenti misure:
 - modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM;
 - riallineamento delle disposizioni di TIQV, TIMOE e TIMG relative agli eventuali reclami e procedure di messa in mora e distacco per morosità connessi alla fatturazione di consumi di importi relativi a più di due anni;
- le disposizioni oggetto del presente provvedimento:
 - non debbano essere sottoposte a consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in ragione del contenuto vincolato della norma primaria contenuta all'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020;
 - debbano altresì tener conto del contenuto specifico e immediatamente precettivo per gli operatori della richiamata norma primaria in vigore dall'1 gennaio 2020;
- sia conseguentemente opportuno:
 - allineare in modo adeguato ed efficace l'articolato quadro regolatorio applicabile precedentemente (ossia sino al 31 dicembre 2019) alla nuova disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020;
 - far decorrere l'efficacia delle disposizioni del presente provvedimento a partire dalle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Autorità, facendo ovviamente salve le azioni eventualmente già messe in atto dai venditori per dare attuazione alla previsione dell'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 relativamente alle fatture già emesse tra l'1 gennaio 2020 e il richiamato primo ciclo di fatturazione utile successivo

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM:
 - a) le parole "Titolo I – Disposizioni generali" sono eliminate;
 - b) all'articolo 1, è inserita la seguente definizione:
 - i. **Legge di bilancio 2020** è la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
 - c) le parole "Titolo II – Obblighi del venditore" sono eliminate;

- d) il titolo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente titolo: “Obblighi del venditore in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- e) all'articolo 3, comma 1 sono eliminate le parole: “qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all'operatore,”;
- f) all'articolo 3, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - a) il seguente avviso testuale: “*La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].*”;
 - g) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: “oggetto di prescrizione” sono sostituite dalle seguenti parole: “riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
 - h) all'articolo 3, comma 2, lettera c), le parole: “l'intervenuta” sono sostituite dalla seguente parola: “la”;
 - i) all'articolo 3, comma 3, le parole: “oggetto di prescrizione” sono sostituite dalle seguenti parole: “riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
 - j) all'articolo 3, comma 4, le parole: “oggetto di prescrizione” sono sostituite dalle seguenti parole: “riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
 - k) l'articolo 4 e l'articolo 5 sono abrogati;
- 2. di eliminare le seguenti parole: “presunta responsabilità del cliente nel ritardo della” all'articolo 11, comma 2, del TIQV;
- 3. di prevedere che il venditore attribuisca i reclami recanti contestazioni relative alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni ricevuti a partire dall'1 gennaio 2020 al sub argomento (2° livello) denominato “importi per consumi risalenti a più di due anni”, di cui alla tabella 5 del TIQV;
- 4. di apportare le seguenti modifiche al TIMOE:
 - a) all'articolo 3, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - e) qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l'ammontare di tali importi e il seguente avviso testuale: “*La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].*”;
 - b) all'articolo 4, comma 3, lettera e), le parole “o relativo all'attribuzione al cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni” sono sostituite dalle seguenti parole “o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;

5. di apportare le seguenti modifiche al TIMG:
 - a) all'articolo 4, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - e) qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l'ammontare di tali importi e il seguente avviso testuale: *“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”*
 - b) all'articolo 5, comma 2, lettera d), del TIMG le parole “o relativo all'attribuzione al cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni” sono sostituite dalle parole “o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
6. di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento abbiano efficacia con riferimento alle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo sul sito dell'Autorità, ferma restando la validità delle azioni eventualmente già messe in atto dai venditori per dare attuazione alla previsione dell'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 relativamente alle fatture già emesse tra l'1 gennaio 2020 e il suddetto ciclo di fatturazione;
7. di pubblicare la presente deliberazione, l'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM e i testi del TIQV, del TIMOE e del TIMG come modificati dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini